

-----VERBALE DI ASSEMBLEA-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore sedici e minuti dieci.-----

In Palermo nella sede della "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione Provinciale di Palermo ONLUS", Via Lincoln n. 144.-----

Innanzi a me Avv. Alessandro Carducci Artenisio, Notaio in Palermo, con studio sito in Corso Calatafimi n. 121, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese,-----

-----E' PRESENTE-----

- il prof. GIUSEPPE PALAZZOTTO, nato a Palermo il 31 agosto 1935, ove è residente alla Via Antoniotto Usodimare n. 9, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante dell'Associazione denominata: "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sezione Provinciale di Palermo ONLUS", con sede in Palermo via Lincoln n. 144, ove il comparente risulta domiciliato per la carica, iscritta all'anagrafe unica delle ONLUS il 30 ottobre 1998, codice fiscale n. 97144900822, ed al n. 295 vol. II del Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Siciliana, istituito presso la Segreteria Generale della Regione Siciliana Area 1° "Affari Generali e Comuni" - Unità Operativa "Affari Generali".-----

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella qualità,-----

-----PREMETTE-----

che si è riunita in questo luogo, giorno ed ora, con le modalità previste dallo Statuto Sociale, l'Assemblea in seconda convocazione, della sopra generalizzata Associazione per discutere e deliberare sul seguente:-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

- 1) Approvazione modifiche statutarie;-----
- 2) Comunicazioni relative alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo Provinciale e del Collegio dei Revisori dei conti;-----
- 3) varie ed eventuali.-----

Pertanto il comparente mi richiede di assumere la veste di segretario dell'Assemblea, e di far constare da verbale in forma pubblica lo svolgimento dell'adunanza e le risultanze delle deliberazioni adottate; aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.-----

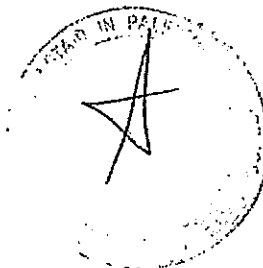
-----PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA-----

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto Sociale, e comunque per designazione unanime degli intervenuti, il costituito, innanzi generalizzato.-----

-----CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA-----

Il Presidente constata e fa constatare che:-----

Registrato a:
Palermo 2
Il 04/11/2019
n. 14160
Serie 1T



a) l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 9 del vigente Statuto;-----

b) sono presenti gli associati e i componenti dell'organo amministrativo, di cui all'elenco allegato al presente verbale sotto la lettera "A".-----

Tanto constatato il Presidente, -----

-----DICHIARA-----

l'Assemblea validamente e regolarmente costituita e legittimata a deliberare sul citato ordine del giorno. -----

Prende la parola il Presidente che, con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno, informa l'Assemblea della necessità di modificare lo Statuto Sociale affinché lo stesso possa essere reso conforme al nuovo quadro normativo risultante dall'entrata in vigore del Codice per il Terzo Settore (d.lgs 3 luglio 2017 n. 117) nonché alle indicazioni fornite dalla "LILT" Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, con sede in Roma. Precisa a tal proposito che le strutture provinciali della Lilt non saranno più mere strutture periferiche dipendenti dalla Lilt nazionale, ma enti ancor di più autonomi rispetto a quanto avvenuto fino ad oggi, che potranno essere riconosciuti con un provvedimento di natura ricognitiva emanato dal Consiglio direttivo nazionale della Lilt, a fronte di una adesione unilaterale del singolo ente provinciale. La proposta di adozione del nuovo statuto di cui tra breve si darà lettura tiene conto di questa mutata realtà e tiene conto altresì della necessità di apportare tutte quelle modifiche necessarie per conformarsi alla normativa in materia di enti del terzo settore.-----

Il Presidente informa altresì l'Assemblea che, sulla base delle attività che l'ente in concreto svolge, sembra opportuno già da subito assumere la forma giuridica della Associazione di Promozione Sociale, mutando anche la denominazione in "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) associazione provinciale di Palermo - APS".-----

L'adozione sin da adesso della forma della APS consentirebbe di evitare una nuova convocazione e deliberazione sul punto e conseguentemente di risparmiare sui costi derivanti da una ulteriore celebrazione di una assemblea straordinaria.-----

Il Presidente illustra pertanto il testo di statuto che intende sottoporre all'Assemblea; e con particolare riferimento alle attività che l'ente si prefigge di svolgere espone che le stesse verranno esercitate in presenza delle condizioni richieste dalla legge ed in presenza delle autorizzazioni ed abilitazioni all'uopo richieste. Con particolare riferimento all'attività, già svolta, consistente nell'effettuare prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore), il Presidente dichiara che l'ente dispone dell'abilitazione

ALLEGATO "A"

REP. N. 2389

RACC. N. 1893

FOGLIO PRESENZE

"Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) - sezione provinciale di Palermo ONLUS"

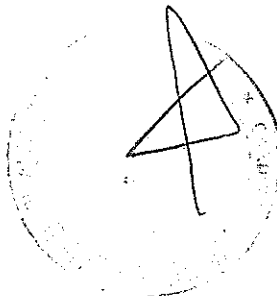
- PALAZZOTTO GIUSEPPE, nato a Palermo il 31 agosto 1935 - Presidente

- DI MICELI ANTONINA, nata a Palermo il 21 novembre 1940 - Vice Presidente

- DAVI' LETIZIA, nata a Palermo il 23 novembre 1983 - Consigliere

- MESSINA MARIA TERESA, nata a Monreale il 24 ottobre 1949 - Consigliere

- MANGANO GIOACCHINA, nata a Castrovillari il 22 agosto 1943 - Consigliere



ASSOCIATI

GAMBINO MARIANNA, NATA A PAVERO IL 3 MAGGIO 1967

Marianne Gallo

EMBIANCHI FRESA, NATA A PAVERO IL 12 FEBBRAIO 1955

Freda Feschi

JITERO ROSARIA DEBORA, NATA A MILENA (LL) IL 27 SETTEMBRE 1980

Rosetta Vitello

GIOROSO ANGELA, NATA A PAVERO IL 24 OTTOBRE 1938

Angela Gioroso

BRACCIO FIORENA, NATA A LAURO IL 3 MARZO 1950

Braccio Filomena

GIRELLI DAVIDE NICOLA, NATO A VICENZA IL 20 OTTOBRE 1972

David Girelli

PELLICANE TOMMASA, NATA A SANTA NINFA (TP) IL 28 GIUGNO 1954

Pellicane Tommasa

PERAZZINI MARIA PIA, NATA A ROMA IL 14 MAGGIO 1954

Maria Pia Perazini

TALAMO ALESSIA, NATA A MESSINA IL 6 GIUGNO 1991

Alessia Talamo

ALBANI MARIATERESA, NATA A VITORIO (RG) IL 24 AGOSTO 1988

Maria Teresa Albani

DAVÌ LILIA, NATA A PAVERIO IL 24 MAGGIO 1985

Luca Ricci

GIORDANO FRANCESCO MARIA, NATA A PAVERIO IL 3 APRILE 1948

Francesco

RUSSO ANNA MARIA, NATA A PAVERIO IL 21 FEBBRAIO 1950

Anna Maria Russo

DI RUGERI ANTONIOLA MARIA, NATA A PAVERIO IL 21 NOVEMBRE 1940

Antonella

DAVÌ LETIZIA, NATA A PAVERIO IL 23 NOVEMBRE 1983

Letizia

MESSINA MARIA IRENA, NATA A MONTELUÈ IL 24 OTTOBRE 1949

Maria Irena

PAVAZZO GIUSEPPE, NATA A PAVERIO IL 31 AGOSTO 1935

Giuseppe

[Signature]



-----ALLEGATO "B" REP. N. 2389 RACC. N. 1893-----
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I
TUMORI (LILT) associazione provinciale di Palermo APS"-----

-----TITOLO PRIMO-----

-----Denominazione - Sede - Scopi - Durata-----

-----Articolo 1-----

1. Ai sensi delle norme del codice civile in tema di associazioni e del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (di seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), è corrente l'Associazione di Promozione Sociale denominata "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) associazione provinciale di Palermo APS", quale articolazione territoriale della LILT nazionale (di seguito denominata "Associazione provinciale" o "Associazione").-----

2. L'Associazione è apartitica e aconfessionale.-----

3. L'Associazione provinciale assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.-----

4. L'Associazione provinciale, dalla data dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, farà seguire alla denominazione, ove richiesto dalla legge, anche l'acronimo "ETS".-----

-----Articolo 2-----

1. L'Associazione provinciale ha sede in Palermo, in Via Lincoln n 144.-----

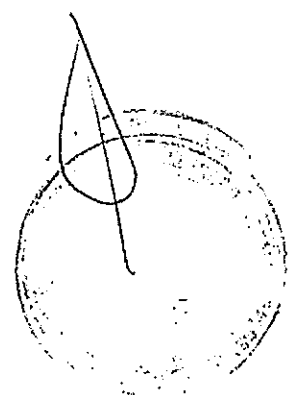
2. Il Consiglio direttivo provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale, previo parere della Sede Centrale della LILT.-----

-----Articolo 3-----

1. L'Associazione opera a livello provinciale come entità rapportata alla LILT, ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinata dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dal Codice per il Terzo Settore. Ha durata illimitata, fatta salva l'adozione dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale relativamente al riconoscimento concesso all'Associazione per qualificarsi quale associazione dell'Ente da parte del Consiglio direttivo nazionale della LILT, per gli aspetti che rapportano l'Associazione alla struttura centrale.-----

-----Articolo 4-----

1. L'Associazione, che non ha finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nel rispetto di tali finalità svolge in via esclusiva o principale la seguente attività di cui alla lett. c) dell'art. 5 del Co-



dice del Terzo Settore e precisamente:-----

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.-----

2. Tale attività viene svolta in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.-----

3. L'Associazione svolge altresì, in via non principale, le attività ricomprese nell'art. 5 comma 1 lett. a),b),d), g), h) ed i) del Codice del Terzo Settore e precisamente:-----

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----

- interventi e prestazioni sanitarie;-----

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

- formazione universitaria e post-universitaria;-----

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;-----

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.-----

4. Nell'ambito dell'attività che verrà svolta in via esclusiva o principale sono ricomprese quelle volte alla promozione della prevenzione oncologica, socio-sanitaria e riabilitativa. --

5. Nell'ambito del territorio provinciale l'ente promuove ed attua gli scopi e le attività e le iniziative di cui all'art.2 dello Statuto nazionale della LILT, nel rispetto della vigente normativa e del presente statuto.-----

6. L'Associazione, per lo svolgimento delle attività statutarie, al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopraindicate può avvalersi della raccolta di fondi derivanti dal pubblico o da privati. -----

-----Articolo 5-----

1. Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.-----

2. L'associazione si propone di svolgere le predette attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.-----

-----Articolo 6-----

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi for-

ma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.-----

2. Al socio volontario possono essere rimborsate le spese sostenute purché documentate e nei limiti massimi stabiliti dall'ente. Non è ammesso il rimborso forfettario.-----

3. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 117 del 2017.-----

-----Articolo 7-----

1. La assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente; il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. -----

-----TITOLO SECONDO-----

Categorie di soci - Diritti dei soci - Perdita della qualità
-----di socio-----

-----Articolo 8-----

1. L'Associazione provinciale è formata dalle seguenti categorie di associati (denominati anche "soci"), così come regolate dall'art.3 dello Statuto della LILT:-----

- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci benemeriti;
- soci onorari.

2. Possono essere soci le persone fisiche, altri enti del Terzo Settore ed enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.-----

3. L'Associazione provinciale, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo provinciale e notificato alla Sede Centrale può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della Sede centrale.-----

4. L'Associazione provinciale è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede centrale.-----

5. I soci dell'Associazione provinciale della LILT, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio direttivo nazionale con l'indicazione anche dell'Associazione provinciale di appartenenza.-----

6. L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio

dell'Associazione previa domanda di iscrizione rivolta al Consiglio direttivo provinciale, con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo settore. Nell'istanza in parola l'aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.-----

Il Consiglio direttivo provinciale entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente.-----

Qualora il Consiglio direttivo provinciale si pronunci negativamente, l'aspirante socio può, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento.-----

7. Ciascun socio è tenuto a versare la quota sociale di ammissione, così come stabilita nell'ambito della regolamentazione della Lilt nazionale.-----

8. Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35 primo comma del Codice del Terzo settore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale sarà cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione di esso. -----

-----Articolo 9-----

1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.-----

2. La qualità di socio è personale e si perde per:-----

a. dimissioni (recesso);-----

b. morte-----

c. esclusione per:-----

- mancato pagamento della quota associativa annuale, determinata dal Consiglio direttivo provinciale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede centrale della LILT;-----

- indegnità e/o atti contrari all'interesse dell'Associazione. L'esclusione è dichiarata previa delibera del Consiglio direttivo provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto. Il provvedimento di esclusione deve essere successivamente ratificato ed approvato dall'assemblea in sede ordinaria nella prima seduta utile.-----

-----TITOLO TERZO-----

-----Organi dell'Associazione-----

-----Articolo 10-----

1. Sono organi dell'Associazione provinciale:-----

- il Consiglio direttivo provinciale (CDP);

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente provinciale;
- l'Organo di revisione o controllo contabile di cui agli artt. 30 e 31 del Codice per il Terzo Settore.-----

-----Articolo 11-----

1. L'Assemblea provinciale dei soci ha i seguenti compiti:----

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo provinciale e dell'organo di revisione o controllo contabile;-
- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione provinciale, previa comunicazione alla Sede centrale della LILT e nel rispetto di quanto stabilito dal Codice per il Terzo Settore;-----

- delibera e approva, annualmente, il bilancio di previsione e di esercizio proposto dal Consiglio direttivo provinciale, accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo;-

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'ente e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quanto stabilito dall'art.28 del Codice per il Terzo Settore; ratifica e approva i provvedimenti di esclusione dei soci deliberati dall'organo amministrativo;-----

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;-----

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.-----

2. E' facoltà delle singole Associazioni provinciali affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali.-----

-----Articolo 12-----

1. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.-----

2. Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente provinciale mediante invito affisso nei locali dell'Associazione provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell'Associazione. -----

Inoltre potrà essere data ulteriore pubblicità mediante gli organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, email, sms, ecc.), almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.-----

3. L'avviso di convocazione deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data, orario e luogo per la celebrazione della riunione in seconda convocazione.-----

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l'Organo di revisione o controllo contabile oppure almeno un decimo dei soci.-----

Qualora il Presidente provinciale o i componenti del consiglio non provvedano alla convocazione entro quindici (15) giorni,

la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale. -----

4. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.-----

-----Articolo 13-----

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi.-----

2. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo provinciale o dell'Organo di Controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.-----

3. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe. -----

-----Articolo 14-----

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo provinciale e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.-----

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori.-----

3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione.-----

4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario, apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, tenuto in consegna dal segretario medesimo.-----

-----Articolo 15-----

1. L'Assemblea (sia in sede ordinaria che straordinaria) è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente almeno la metà degli iscritti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la metà più uno dei soci presenti aventi diritto al voto. -----

2. Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono deliberate dall'assemblea in sede straordinaria con il voto favorevole di tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.-----

-----Articolo 16-----

1. I componenti del Consiglio direttivo provinciale e dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea dei soci.-

2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo, formalizzato dalla Sede Centrale della LILT, da adottarsi almeno quindici (15) giorni prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì l'incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presen-

- te regolamento.-----
3. Le elezioni sono indette dal Consiglio direttivo provinciale uscente almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del mandato.-----
4. E' data facoltà di presentare una o più liste elettorali.---
5. L'Associazione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.-----
6. In prima applicazione del presente Statuto, le elezioni del Consiglio direttivo provinciale LILT vengono indette dalla Sede Centrale che ne stabilirà tempi e modalità.-----

-----Articolo 17-----

1. L'Associazione provinciale è amministrata dal Consiglio direttivo provinciale il cui Presidente è il rappresentante legale, composto da cinque a undici componenti, rispettandone la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il Consiglio direttivo provinciale uscente motiva e determina, nell'occasione dell'adozione del Regolamento esecutivo, il numero dei membri del consesso.-----
2. Possono essere eletti componenti del Consiglio direttivo provinciale i soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi dalla data delle elezioni.-----
3. I componenti del Consiglio direttivo provinciale durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per 2 (due) mandati.---
4. Possono partecipare alle sedute del Consiglio direttivo provinciale, con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente della Sezione per almeno due mandati.-----
- Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori dell'Associazione, ove questo esista, nonché un rappresentante eletto delle delegazioni comunali.-----
5. Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell'Associazione provinciale nell'ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previo motivato parere del Consiglio direttivo provinciale.-----

-----Articolo 18-----

1. Il Consiglio direttivo provinciale è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti. -----
2. Il Consiglio direttivo provinciale è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.-----
3. Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente provinciale.-----

4. Il Consiglio direttivo provinciale è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente.-----

5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il Consiglio direttivo provinciale è presieduto dal consigliere più anziano di età.-----

6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario.-----

-----Articolo 19-----

1. Il Consiglio direttivo provinciale è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricevuta (es. sms, whatsapp, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.-----

2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta elettronica. -----

3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.-----

-----Articolo 20-----

1. Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il Consiglio direttivo provinciale provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente.-----

2. Se la maggioranza dei componenti eletti del Consiglio direttivo provinciale cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo, dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT.-----

-----Articolo 21-----

1. Il Consiglio direttivo provinciale è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.-----

2. A tal fine:-----

a. attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti d'indirizzo del Consiglio direttivo nazionale (di seguito "CDN") della LILT, riguardo le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto nazionale e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;-----

b. assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse dal CDN nell'ambito della propria competenza territoriale in conformità degli scopi previsti dall'art.2 dello statuto nazionale;-----

c. approva annualmente il bilancio di previsione e di esercizio, previo parere del l'Organo di Controllo;-----

d. adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla Sede Cen-

trale della LILT;-----

e. elegge il Presidente Provinciale e il Vice Presidente, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto;-----

f. il Consiglio direttivo provinciale, su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione;-----

g. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, possono richiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, così come dettato dall'art.26 comma 6 del citato Codice del Terzo settore;-----

h. Il Consiglio direttivo provinciale può avvalersi, a titolo gratuito, della figura del Segretario dell'Associazione provinciale, quale organo tecnico dell'Ente preposto alla gestione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzione di segretario del Consiglio direttivo provinciale, per l'esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo e dal presidente;-----

i. Al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal Consiglio direttivo provinciale.-----

3. Il Presidente provinciale invia alla Sede Centrale, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio d'esercizio approvato dal Consiglio direttivo provinciale e dall'Organo di Controllo entro il 28 febbraio dell'anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell'anno precedente per la relativa valutazione rispetto alle indicazioni del CDN, alla coerenza rispetto ai programmi nazionali ed ai fini istituzionali della LILT, con conseguente presa d'atto. Eventuali difformità riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del riconoscimento LILT, entro il termine stabilito nella formale contestazione.-----

In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice per il Terzo Settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro unico nazionale secondo le forme modalità previste e in relazione alla capacità economica e contabile del conto stesso.-----

4. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio direttivo provinciale alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto.-----

Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese superiori a euro 5.000 (cin-

quemilaeuro/00).-----

-----Articolo 22-----

1. L'Associazione è dotata dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del codice civile. -----

L'Organo viene scelto, così come stabilito dall'art.30 comma 5 del richiamato Codice del Terzo Settore, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 del codice civile.-----

All'Organo, in seno al quale almeno un componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, si affida anche l'esercizio del controllo contabile dell'Associazione, svolgendo compiti e funzioni di cui al richiamato art. 30 del Codice per il Terzo settore.-----

2. L'Organo dura in carica per lo stesso periodo del CDP.-----

-----Articolo 23-----

1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale - in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT - e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con la Sede centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. e dei programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del C.D.N. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate. -----

Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore regionale può rappresentare al C.D.N richieste di contributo finanziario per le Associazioni provinciali di riferimento.-----

Parimenti il Coordinatore regionale può presentare analoghe richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni provinciali.-----

Richieste di finanziamento al C.D.N. possono essere presentate da più coordinamenti regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale.-----

2. Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione Provinciale di appartenenza del Coordinatore.-----

3. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.-----

4. Con atto di indirizzo adottato dal C.D.N. sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.-----

-----TITOLO QUARTO-----

-----Patrimonio | Gestione finanziaria-----

-----Articolo 24-----

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: quote associative, attività di raccolta fondi, donazioni e lasciti te-

stamentari, rendite patrimoniali, contributi pubblici e privati. Esso è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopraindicate.-----

2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso, morte esclusione o di altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo. Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:-----

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni;-----

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, (eventualmente salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale espletate, in quanto rientranti in quelle di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) g) o h));-----

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale;-----

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli associati, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto della attività di interesse generale perseguita dall'associazione come sopra specificata;-----

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso di riferimento, ovvero superiori all'eventuale limite diverso stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.-----

-----Articolo 25-----

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.-----

2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d'esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il bilancio preventivo con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente all'Organo di revisione contabile e di controllo.-----

L'Associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il Registro unico nazionale per il Terzo Settore e pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale nei termini previsti dall'art.14 del Codice per il Terzo Settore.-----

-----Articolo 26-----

1. L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. -----

2. L'ente versa alla Sede centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal C.D.N.-

3. Atteso che il C.D.N. della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni provinciali, l'Associazione provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede centrale.-----

-----TITOLO QUINTO-----

-----Decadenza degli organi sezionali-----

-----Articolo 27-----

1. Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con le modalità indicate all'art. 15 del presente statuto.-----

Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.-----

2. L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assemblea, salve le inderogabili disposizioni di legge, sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia ente del terzo settore, previa indicazione del C.D.N. e parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.-----

E' esclusa in ogni caso la devoluzione di ciò che residua a favore degli associati.-----

-----TITOLO SESTO-----

-----Norme sulla trasparenza, transitorie e finali-----

-----Art.28-----

1. Tutte le attività dell'Associazione provinciale devono avvenire nel segno della massima trasparenza.-----

2. L'Associazione provinciale è tenuta presso la sede amministrativa a tenere aggiornato l'Albo nel quale affiggere, gli

avvisi della vita associativa.-----

3. L'Associazione provinciale, pubblica il bilancio sociale sul proprio sito internet e sul Registro unico per il Terzo settore.-----

L'Associazione provinciale, inoltre, rende noti anche gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi associativi e operatori dell'Associazione provinciale.-----

-----Art.29-----

1. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione provinciale.-----

2. La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione provinciale. Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità del socio, la legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso essa è accolta senza ulteriori formalità.-----

3. Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 giorni dalla richiesta formalizzata.-----

In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivolge richiesta al Consiglio direttivo provinciale e, per conoscenza, alla Sede Centrale LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo.-----

Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del Consiglio direttivo provinciale, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea provinciale e, per conoscenza, alla Sede centrale. -----

Il Socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.-----

-----Art.30-----

Gli amministratori provvederanno a richiedere la iscrizione dell'ente nel registro delle associazioni di promozione sociale. Non appena istituito e divenuto operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore, gli amministratori provvederanno a richiedere la iscrizione dell'ente presso tale registro.-----

-----Art. 31-----

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto nazionale della LILT, al Codice per il Terzo Settore ed alle vigenti disposizioni che regolano la materia.-----

F.to: Giuseppe Palazzotto; Alessandro Carducci Artensio Notaio-----

prot. n. 2143 del 18 settembre 2014, rilasciata dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASP Palermo 6.-----

Il Presidente precisa inoltre che l'attività di prestazioni socio-sanitarie di cui alla lett. c) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, sarà svolta in via esclusiva o principale dall'ente.-----

Dal punto di vista patrimoniale il Presidente comunica ai presenti che l'Associazione dispone di un patrimonio liquido e disponibile superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). -----

A questo punto il Presidente procede alla lettura, articolo per articolo, della bozza del nuovo statuto che propone ai presenti prima di procedere alla votazione per l'approvazione finale dell'intero articolato dello Statuto dell'Associazione.

Dopo ampia e approfondita relazione il Presidente invita l'Assemblea a discutere e a deliberare sulla proposta di adozione del nuovo statuto, esattamente come letto ai presenti. Indi accerta e dichiara e io notaio verbalizzo, che l'Assemblea dopo aver discusso in merito, con voto espresso a mezzo di alzata di mano, come indicato dal Presidente, ha prodotto i seguenti risultati,-----

favorevoli: tutti gli associati presenti e legittimati al voto; -----

contrari ed astenuti: nessuno.-----

Pertanto si -----

-----DELIBERA-----

1) di modificare lo Statuto Sociale, sostituendolo integralmente con quello adesso proposto e letto articolo per articolo in adunanza;-----

2) di approvare tale Statuto che, si allega al presente verbale sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale; -----

3) di dare mandato al Presidente, di procedere agli adempimenti di legge e di curare tutte le pratiche necessarie al fine di dare esecuzione alla presente delibera ivi compresa la iscrizione nei competenti registri.-----

Proclamati i risultati della votazione essendo approvato il nuovo Statuto, constatato che non v'è altro da deliberare sul primo punto posto all'ordine e che nessuno degli intervenuti ha richiesto la parola, il Presidente passa alla comunicazione da effettuare secondo quanto previsto al secondo punto dell'ordine del giorno.-----

A tal proposito il Presidente dell'Assemblea comunica che in data 22 novembre 2019, dalle ore nove alle ore diciotto, si terranno le votazioni per le elezioni degli organi dell'ente. Infine il Presidente informa l'Assemblea che il regolamento elettorale ed ulteriori informazioni saranno resi pubblici nei prossimi giorni.-----

Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno prendendo la parola-----

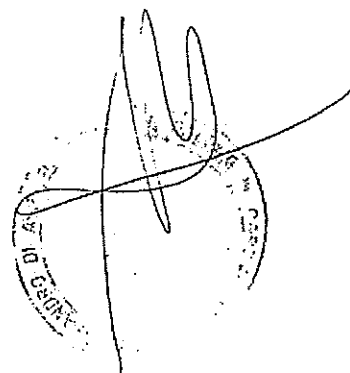
-----IL PRESIDENTE DICHIARA SCIOLTA LA SEDUTA-----
alle ore sedici e minuti cinquanta.-----
Le spese del presente verbale sono a carico dell'Associazione.
Richiesto io notaio ho ricevuto questo verbale del quale, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura e visione al comparente che lo approva.-----
Scritto da me notaio con mezzi elettronici e completato di mio pugno, consta di un foglio ed occupa tre intere pagine e parte di quella ove viene sottoscritto dal comparente e da me notaio alle ore diciassette e minuti quaranta-----
F.to: Giuseppe Palazzotto; Alessandro Carducci Artensio Notaio-----

Copia conforme all'originale

che si rilascia in

il

P. 11. 2014

A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO" and "ALESSANDRO CARDUCCI" around the perimeter, with a central emblem. The signature is a stylized, cursive script.